

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2011, composta dai magistrati:

Presidente di Sezione Raffaele Del Grosso, Presidente

Consigliere Michele Grasso

Primo Referendario Luca Fazio, relatore

Primo Referendario Stefania Petrucci

Referendario Chiara Vetro

Referendario Marcello Iacubino

Referendario Marco Di Marco

ha adottato la seguente

Deliberazione n. 22/PAR/2011

sulla richiesta di parere prot. n. 4569 in data 04/03/2011 formulata dal Sindaco di Giovinazzo (BA), pervenuta in data 07/03/2011 al prot. n. 355;

Vista l'ordinanza n. 8/11 del 16 marzo 2011, con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 6 aprile 2011;

Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio.

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Giovinazzo, con la nota indicata in epigrafe, riferisce che l'art. 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201 di conversione del DL 23 ottobre 2008, n. 162, al comma 10-quater sostituisce il quarto periodo del comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici) stabilendo che *"l'incentivo corrisposto al*

singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo".

Pertanto, chiede il parere di questa Sezione in ordine alla corretta interpretazione di tale disposizione con riferimento alle seguenti fattispecie applicative:

- se, riferendosi al singolo dipendente, il legislatore abbia voluto escludere il dirigente o se il termine dipendente debba essere inteso come riferito a tutto il personale dipendente;

- se, nonostante la lettera della norma porti ad escluderlo limitando il proprio riferimento agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche, la stessa debba invece essere estesa anche ai compensi di cui al comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, nati per favorire, anche per la redazione della pianificazione urbanistica, l'autoproduzione da parte degli uffici comunali, e dunque con identica natura incentivante.

DIRITTO

1. Sulla funzione consultiva.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo "ulteriori forme di collaborazione" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "nonché pareri in materia di contabilità pubblica", aggiungendo che "analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane".

2. Sull'ammissibilità del quesito.

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

2.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto

posta dal Sindaco e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti. Per orientamento consolidato, inoltre, si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Puglia (seppure istituito con legge regionale n. 29 del 26/10/2006, rimasta, però, inattuata) non rappresenti elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, poiché l'art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

2.2. Sotto il profilo oggettivo, va precisato preliminarmente che il perimetro della «materia della contabilità pubblica» è stato delimitato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 27.04.2004, come integrata con successiva deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009. Da tali documenti si desume che l'oggetto dell'attività consultiva sia circoscritto alla sola "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". Si evince, inoltre, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non possa concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non debba rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame specifico da parte delle stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte da tenere nelle riferite sedi.

La questione attiene a profili interpretativi di recenti norme statali aventi come obiettivo il contenimento della spesa degli enti pubblici, integrando, pertanto, il requisito oggettivo della funzione consultiva.

3. Nel merito.

3.1. La questione posta dal Comune di Giovinazzo riguarda la corretta interpretazione della norma di contenimento della spesa pubblica inserita nel corpo del codice dei contratti pubblici (art. 92, comma 5, quarto per. del D.Lgs. 163/2006) ad opera dell'art. 1, comma 10-quater, del DL 162/2008 conv. in legge n. 201/2008.

La novellazione legislativa, nel riscrivere il citato quarto periodo, ha sostanzialmente inserito una disposizione che ha introdotto due importanti innovazioni nella materia dei cc.dd. incentivi alla progettazione:

- la prima, di carattere procedimentale, prevede che il dirigente *"preposto alla struttura competente"* disponga la corresponsione dell'incentivo, *"previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti"*, ovvero sia, da quei dipendenti che ne avrebbero diritto, in quanto abbiano ricoperto gli incarichi indicati nel primo periodo del medesimo comma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e loro collaboratori);
- la seconda, riguardante l'aspetto prettamente retributivo, impone che *"limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo"*.

Con riferimento al primo profilo del quesito, la lettera della norma, nel fare riferimento al concetto lato di "dipendente" appare chiaramente volta a sottoporre al nuovo limite retributivo gli incentivi corrisposti al dipendente pubblico, a tempo indeterminato o determinato, indipendentemente dalla qualifica o area di appartenenza, in relazione all'apporto che lo stesso abbia fornito alle

attività di progettazione, cioè a quella fase procedimentale distinta da quella di affidamento ed esecuzione dei lavori a mente del D.Lgs 163/2006.

Con riferimento al secondo profilo del quesito, non vi è motivo di ritenere che la predetta disposizione limitativa del trattamento retributivo sia estensibile agli incentivi da corrispondere al dipendente per la redazione di atti di pianificazione, prevista dal successivo comma 6, oltre che per l'evidente collocazione sistematica della stessa nell'ambito del solo comma 5, anche per la sua esclusiva applicabilità agli incentivi da corrispondersi a fronte delle attività svolte nell'ambito della sola fase di progettazione, rimanendo esclusi dal regime limitativo quelli correlati a tutte le altre attività tipiche del procedimento di appalto dei lavori pubblici "incentivabili".

La norma in esame, pertanto, è da considerarsi eccezionale e come tale, secondo il principio generale dell'ordinamento giuridico, cristallizzato nell'art. 14 delle preleggi al codice civile, non può essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive, ovvero non può applicarsi al di là dell'ipotesi testualmente prevista.

P.Q.M.

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di Supporto, al Sindaco del Comune di Giovinazzo.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2011.

Il relatore
f.to Luca Fazio

Il Presidente
f.to Raffaele Del Grosso

Depositata in segreteria il 6 aprile 2011
Il Direttore della Segreteria
f.to Carmela Doronzo